TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 178

Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale

L'amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, qualora non condivida detto parere puo' sentire l'ufficio medico legale presso il Ministero della sanita'; per il personale militare, per i dipendenti civili del Ministero della difesa e per i funzionari di pubblica sicurezza puo' essere sentito il collegio medico legale presso il Ministero della difesa. Gli organi indicati nel comma precedente sono sentiti dall'amministrazione centrale anche nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla classificazione delle infermita' o delle lesioni, espresso dalla commissione medica ospedaliera.

Versione in vigore dal 24 maggio 1974, non più in vigore dal 22 gennaio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Seconda — Procedimento
Titolo	II — Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo	II — Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione	I — Organi e competenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-178-pareri-del-ministero-della-sanita-e-del-collegio-medico-legale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it